LEGISLATURA XVI - 2º SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DELL' 8 MARZO 1888

Presidente. Onorevole ministro, desidera di parlare?

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Io avrei voluto, ieri stesso, in fin di seduta, esprimere il mio avviso sui diversi emendamenti, come aveva fatto il relatore della Commissione; ma la Camera credette utile di rinviare l'articolo 17 alla Commissione stessa, per cui, essa oggi, mi consentirà, che dica brevemente la mia opinione sulle varie proposte. E dico brevemente, perchè già il relatore ha esaurito la materia.

Io, a proposito dell'articolo 17, debbo confessare che mi sarei atteso dalla Camera proposte di natura ben diversa da quella, che informa gli emendamenti presentati; mi sarei aspettato delle proposte per diminuire le eccezioni nell'acquisto di stabili; non per aumentarle; e tutte le proposte fatte sono invece ispirate a quest'ultimo concetto.

Io prego la Camera di voler por mente a questa considerazione che dolorosamente è constatata da alcuni fatti.

Noi dobbiamo tutelare queste benemerite istituzioni, che si fondano sulla previdenza, che agevolano il risparmio; noi dobbiamo facilitare loro la via in questo nobile compito, che si propongono.

Ma, per le Casse di risparmio, come per tutte le umare istituzioni, possono venire anche i giorni cattivi; i depositanti possono battere alle porte delle Casse di risparmio, come battono alle porte degli altri istituti, in momenti di panico o di minaccia di crisi; e noi dobbiamo, in una legge organica per le Casse di risparmio, metterle in condizione da resistere a tutti i possibili pe ricoli.

E difatti le Casse di risparmio hanno sempre resistito, tranne qualche eccezione.

Ora, in momenti un po' gravi considerate in quale condizione si trovino le Casse di risparmio che hanno investito molti dei loro depositi in beni stabili! a quali condizioni debbono andare incontro per essere sollecite a restituire i depositi, per mantenere il loro prestigio, per mantenere la loro fede!

Io capisco che contro le manomorte d'un tempo le Casse di risparmio, dal punto di vista sociale, politico e morale, rappresentano le manovive; ma, sotto l'aspetto economico non è certo utile, non è certo opportuno in istituti di previdenza di concentrare gran parte del loro patrimonio o dei loro depositi in immobili, che sono di difficile realizzazione.

Quindi lo scopo, che il Governo e la Commissione si devono proporre, nel legiferare su questo

argomento, deve esser quello di tener conto dello stato di fatto, di tener conto dei diritti quesiti, di tener conto delle eccezioni, che fossero giustificate, come quella accennata dall'onorevole Cambray-Digny, ma di non andare troppo oltre in questa via.

Che cosa hanno fatto la Commissione ed il Governo in quest'articolo 17, obbietto di tante proposte? Hanno detto in primo luogo: le Casse di risparmio possono, nei casi eccezionali previsti dalla prima parte dell'articolo 17, acquistare dei beni stabili senza bisogno di autorizzazione alcuna: le parole: "salvo speciale autorizzazione da ottenersi, ecc., importano che, negli altri casi non previsti, occorre la speciale autorizzazione.

Mi son dato cura di spiegare questo concetto, perchè ieri ho visto, nella discussione delle varie proposte circa l'articolo 17, che alcuni oratori sono incorsi in equivoco su di ciò. Dunque noi invochiamo l'autorizzazione non pei casi eccezionali, che stabiliamo per legge, ma per tutti gli altri casi. Difatti, oltre a' previsti, vi possono essere delle ragioni di necessità, di urgenza, o di opportunità, che consiglino le Casse di risparmio ad acquistare beni stabili; e chiamiamo allora il Ministero di agricoltura a farne l'esame e ad accordare, occorrendo, l'autorizzazione.

Veniamo alla seconda parte dell'articolo 17. Essa non riguarda più l'autorizzazione, la quale nei casi di acquisti volontarî, o di eredità o donazioni, è richiesta non solo dalla legge del 1850, ma anche dal Codice civile. Lo scopo del Governo e della Commissione è tutt'altro: è di obbligare le Casse a vendere in un tempo più o meno lungo gli stabili, che acquistano per le tre ragioni indicate, cioè eredità, donazioni ed acquisti a tutela dei loro crediti.

L'onorevole Cuccia ieri fece una questione sulle eredità e sulle donazioni: anche l'onorevole Zucconi col suo emendamento vorrebbe sottrarre le eredità e le donazioni alla necessità dell'autorizzazione.

Ma tanto l'onorevole Cuccia quanto l'onorevole Zucconi partivano dal supposto che per l'eredità e le donazioni vi fosse solamente la legge del 1850. Or bene non è così.

Vi è il Codice civile. Un articolo testuale per le eredità, un altro per le donazioni devolute a qualunque siasi corpo morale, prescrive l'autorizzazione del Governo.

E l'autorizzazione in questo caso è richiesta non solamente per una ragione economica, ma per garanzia dei corpi morali stessi; poichè talvolta l'accettazione di una donazione o di una eredità, che in apparenza dovrebbe servire ad